

I Flussi Migratori: il quadro normativo

"L'Italia è oggi soprattutto un Paese di immigrazione - scrive il Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2006, Giornata Internazionale del Migrante -Gli immigrati rappresentano ormai una quota significativa non solo dei nuovi occupati, ma anche dei nuovi imprenditori....".

Le parole di Napolitano ci impongono una riflessione sull'attuale regolamentazione dei flussi migratori.

Attualmente, la materia è regolata dalla L 189/2002 (cd. Legge Bossi-Fini) e dal successivo Regolamento attuativo (DPR 334/2004) in vigore dal 25 Febbraio 2005.

In particolare, il permesso di soggiorno può essere concesso per visite, affari e turismo, per



lavoro (compreso l'inserimento), per motivi di studio o formazione professionale, per asilo politico, per motivi religiosi, per ricongiungimenti familiari e, infine, per cure mediche.

Statisticamente, comunque, i canali d'ingresso principali sono il lavoro, sia subordinato che autonomo, e il **ricongiungimento familiare**.

Quest'ultimo è un diritto che non può essere minimamente condizionato dalle quote di ingresso, né compreso

da parte degli ordinamenti statali. Trattasi, infatti, di un vero e proprio diritto soggettivo **riconosciuto a livello internazionale** dalla convenzione 143/1975 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro a cui l'Italia ha aderito. Esso, quindi, può essere solo regolamentato, come è avvenuto con il Testo Unico sull'Immigrazione (**D. Lgs. 286/1998 e successive modifiche**). Tale normativa, infatti, condiziona il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare esclusivamente alla disponibilità di un reddito adeguato e di un alloggio idoneo. In sintesi, nel momento in cui l'autorizzazione è rilasciata dalla questura competente, l'autorità consolare deve verificare solo l'esistenza dei vincoli di coniugio o di parentela.

La modalità di **ingresso per motivi di lavoro**, invece, è sempre definita sulla base delle quote fissate nei decreti annuali attuativi del documento triennale di programmazione delle politiche immigratorie. L'iter per assumere personale extracomunitario è strutturato in varie fasi:

a) i datori di lavoro (italiani o stranieri legittimamente soggiornanti) devono presentare l'istanza di autorizzazione allo sportello unico per l'immigrazione, istituito in ogni provincia presso la prefettura allegando alla richiesta nominativa di nulla osta, un'idonea garanzia relativa alle modalità di alloggio dello straniero. Essi, debbono, altresì, produrre una proposta di contratto di soggiorno. Quest'ultima deve necessariamente contenere l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza nonché una dichiarazione in cui si assume l'onere di comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro. Inoltre, presupposto necessario per la presentazione dell'istanza è che lo straniero sia, in quel momento, residente all'estero. Tuttavia, la necessità di tale requisito non è assoluta. Infatti, essendo consentita la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in quello di lavoro, non si esclude che

la procedura in esame possa essere avviata anche nel caso in cui lo straniero sia legittimamente presente in Italia;

- b) lo sportello Unico, ricevute le richieste di regolarizzazione, le comunica al centro per l'impiego;
- c) quest'ultimo provvede, tramite il sistema informativo, a diffondere le richieste pervenute per verificare l'effettiva possibilità di soddisfarle da parte di lavoratori censiti come disoccupati;
- d) lo sportello unico, ottenuta la certificazione negativa da parte del centro o l'espressa conferma dell'istanza da parte del datore di lavoro, rilascia il nulla osta, che viene trasmesso insieme alla documentazione agli Uffici Consolari. Tale operazione deve essere svolta entro quaranta giorni dalla richiesta e previo parere del questore.

Per concludere, deve menzionarsi il **"trattato istitutivo di una costituzione per l'Europa"**, firmato a Roma il 29/10/04, il quale costituisce un'altra importante tappa del lungo e difficile cammino verso la realizzazione di una totale integrazione europea. In particolare, tale normativa inserisce la politica dell'immigrazione fra le politiche interne, unitamente a quelle che riguardano i controlli alle frontiere e all'asilo (titolo III, sezione II del capo IV). Sostanzialmente il citato trattato prevede misure volte *"a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio"* e afferma, al contempo, il diritto degli Stati di



"determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi" che emigrano per trovare lavoro subordinato o autonomo (art. III- 168, par. 5). In altre parole, in un quadro in cui i flussi di immigrazione diverranno sempre più necessari per sopperire alle necessità del mercato del lavoro della UE, la legislazione dell'Unione in materia delinea criteri e procedure comuni, ma lascia una certa discrezionalità agli Stati membri affinché possano rispondere alle loro specifiche esigenze.

di Avv. **Carlo Nardi** e **Dott.ssa Roberta D'Amore**
Associazione Argos Onlus
www.associazioneargos.com